



*Rep. n. 651/2019
Prot. n. 163888/I/3 del 9.10.2019
WDR/AA*

Oggetto: Emanazione del Regolamento in materia di decadenza dagli studi universitari.

IL RETTORE

RICHIAMATO il Regolamento didattico di Ateneo parte generale, da ultimo modificato con Dr. Rep. n. 558/2019 del 4.9.2019, ed in particolare l'art. 10, comma 8, che recita: "Gli studenti fuori corso iscritti a tempo pieno devono superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del corso di studio.

Gli studenti fuori corso iscritti a tempo parziale devono superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari alla durata del proprio percorso formativo.

Il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio si interrompe nel caso in cui lo studente chieda il passaggio ad altro Corso di laurea e non si applica nei confronti degli studenti che siano in difetto della sola prova finale.

Lo studente che abbia superato il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio decade dallo status di studente; in caso di nuova iscrizione ad un corso di studio, la struttura didattica che accoglie lo studente può riconoscere totalmente o parzialmente i crediti formativi già acquisiti sulla base della valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso";

RITENUTO di dover procedere a disciplinare in modo più approfondito la materia della decadenza dagli studi universitari;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 23.9.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 24.9.2019 che hanno approvato il Regolamento in materia di decadenza dagli studi universitari;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l'art. 13 relativo all'approvazione e all'emanazione dei Regolamenti;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato il **Regolamento in materia di decadenza dagli studi universitari**, nel testo approvato dal Senato Accademico del 23.9.2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 24.9.2019 ed allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 3

Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, ad eccezione della previsione di cui all'art. 5, comma 3, che entrerà in vigore nell'anno accademico 2020/2021.

Art. 4

Il presente Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unibg.it/università/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

Bergamo, 9.10.2019

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DECADENZA DAGLI STUDI UNIVERSITARI
Emanato con DR. Rep. 651/2019, prot. n. 163888/1/3, del 9.10.2019**

Art. 1

Decadenza dagli studi universitari

1. Gli studenti "fuori corso" iscritti ad un corso attivato ai sensi del D.M. 509/99 o ante D.M. 509/99 incorrono nella decadenza dallo status di studente universitario se non sostengono (anche con esito negativo, purché verbalizzato) alcun esame previsto dall'ordinamento per otto anni accademici consecutivi.
2. Gli studenti "fuori corso" iscritti a tempo pieno ad un corso attivato ai sensi del D.M. 270/2004, per non incorrere in decadenza devono superare le prove mancanti al completamento della carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del corso di studio (per le lauree triennali 3 + 6 anni di iscrizione fuori corso, per le lauree magistrali 2 + 4 anni di iscrizione fuori corso; per le lauree magistrali a ciclo unico 5 + 10 anni di iscrizione fuori corso).
3. Gli studenti "fuori corso" che sono stati iscritti a tempo parziale ad un corso attivato ai sensi del D.M. 270/2004 decadono entro i medesimi termini degli studenti iscritti a tempo pieno (dopo 6, 4 e 10 anni di iscrizione fuori corso rispettivamente per le lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico).
4. I crediti/esami necessari per interrompere la decadenza devono essere regolarmente verbalizzati.
5. Ai fini della decadenza il termine ultimo per sostenere gli esami è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di iscrizione (ad esempio, 30 aprile 2021 per l'anno accademico 2019/2020).

Art. 2

Decadenza dagli studi universitari per studenti con invalidità civile/disabili/DSA

Per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66%, gli studenti in possesso dei benefici di cui alla Legge 104/1992 e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) possono essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti.

Art. 3

Interruzione del termine di decadenza

1. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe in caso di passaggio ad un altro corso di studio.
2. Gli anni di iscrizione come ripetente, gli anni di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza. Allo stesso modo, il pagamento del contributo di iscrizione non fa venire meno i termini per la decadenza.
3. La decadenza non si applica nei confronti degli studenti che siano in difetto della sola prova finale.

Art. 4

Accertamento della decadenza

1. La decadenza è accertata d'ufficio e viene applicata alla carriera dello studente senza necessità di comunicazione agli interessati, né preventiva né successiva.
2. La decadenza decorre dalla data di accertamento e chiusura della carriera, senza alcun diritto per lo studente al rimborso dei contributi universitari in precedenza versati.
3. Lo studente decaduto non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.



Art. 5

Riconoscimento dei crediti formativi universitari per studenti decaduti

1. Lo studente incorso nella decadenza può immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea magistrale, purché ne abbia i titoli.
2. In caso di nuova iscrizione ad un corso di studio, la struttura didattica che accoglie lo studente può riconoscere totalmente o parzialmente i crediti formativi già acquisiti sulla base della valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso.
3. Lo studente decaduto presso un corso di studio di questa Università, che scelga di iscriversi, entro l'anno accademico successivo a quello di decadenza, al medesimo corso di studio, ove a numero programmato locale, è esonerato dalla prova di ammissione.

Art. 6

Decorrenza

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, ad eccezione della previsione di cui all'art. 5, comma 3, che entrerà in vigore nell'anno accademico 2020/2021.

Bergamo, 9.10.2019

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini